

Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 39 -

Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Oggetto

Articolo 2

Art. 2 Definizioni

Articolo 3

Art. 3 Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

Articolo 4

Art. 4 Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Articolo 5

Art. 5 Struttura del Registro

Articolo 6

Art. 6 Iscrizione nel Registro

Articolo 7

Art. 7 Istanza di riconoscimento della personalità giuridica

Articolo 8

Art. 8 Certificati

Articolo 9

Art. 9 Cancellazione

Articolo 10

Art. 10 Opponibilità ai terzi degli atti depositati

Articolo 11

Art. 11 Funzionamento e revisione del Registro

Articolo 12

Art. 12 Trasmigrazione

Articolo 13

Art. 13 Gestione del Registro

Articolo 14

Art. 14 Acquisto della personalità giuridica

Articolo 15

Art. 15 Certificati

Articolo 16

Art. 16 Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport

Articolo 17

Art. 17 Abrogazioni

Articolo 17 bis

ART. 17-bis (Disposizione finale)

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 76 e 87](#) della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la [legge 8 agosto 2019, n. 86](#), recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione e, in particolare, i commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI;

Visto l'[articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27](#), di conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#), e, in particolare, gli articoli 99 e 100;

Vista la [legge 11 marzo 1972, n. 118](#), e in particolare gli articoli 17 e 18;

Visto il [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#);

Visto il [decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 luglio 2004, n. 186](#), e in particolare l'articolo 7;

Visto il [decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#);

Vista la [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), e in particolare l'articolo 1, comma 630;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361](#);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;

Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione della V Camera e 5ª Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Oggetto

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all'[articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86](#) e in conformita' dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi, nonché in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Definizioni

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) Associazione o Società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

b) Associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;

c) Comitato italiano paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato paralimpico internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;

d) Comitato olimpico nazionale italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;

e) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri operante nell'area funzionale dello sport;

f) Disciplina sportiva associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione sportiva nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;

g) Enti di promozione sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;

h) Federazione sportiva nazionale: l'Organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;

i) Federazioni sportive paralimpiche: l'Organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato italiano paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;

l) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

m) settore dilettantistico: il settore di una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata non qualificato come professionistico;

n) settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata;

o) Sport e salute S.p.a.: la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da esso delegata in materia di sport.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3 Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 18, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di ordinamento civile, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo.

2. Le regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla [legge 8 agosto 2019, n. 86](#) e dal presente decreto.

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Art. 4 Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Presso il Dipartimento per lo sport è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito indicato come «Registro».

2. Il Registro è interamente gestito con modalità telematiche. Il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 -

Art. 5 Struttura del Registro

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

2. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

3. Sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 -

Art. 6 Iscrizione nel Registro

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. La domanda di iscrizione e' inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante.

2. Alla domanda e' allegata la documentazione attestante:

- a) i dati anagrafici dell'Associazione o Societa' sportiva dilettantistica;
- b) i dati anagrafici del legale rappresentante;
- c) i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;
- d) i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);
- e) i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;
- f) le attivita' (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Societa' e Associazioni sportive affiliate;
- g) l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attivita' sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
- h) i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.

3. Ogni Associazione e Societa' sportiva dilettantistica, attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:

- a) il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;
- b) i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;
- c) i verbali che modificano gli organi statutari;
- d) i verbali che modificano la sede legale.

4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, puo':

- a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente;
- b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
- c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'[articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361](#).

5. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avra' validita' dalla data di presentazione della domanda.

6. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonche' di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente e' cancellato dal Registro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 -

Art. 7 Istanza di riconoscimento della personalita' giuridica

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Con la domanda di iscrizione al Registro puo' essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalita' giuridica di cui all'articolo 14.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 -

Art. 8 Certificati

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Il Dipartimento per lo sport rilascia i certificati di iscrizione al Registro su istanza di chiunque vi abbia interesse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 -

Art. 9 Cancellazione

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 -

Art. 10 Opponibilità ai terzi degli atti depositati

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 -

Art. 11 Funzionamento e revisione del Registro

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per lo sport, definisce, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro.

2. Con cadenza triennale, il Dipartimento per lo sport provvede alla revisione dei dati, ai fini della verifica della

permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

3. Al fine della tutela delle minoranze linguistiche e nel rispetto degli articoli 99 e 100 del **decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670**, e' istituita una apposita sezione del Registro, alla quale possono accedere le Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5 che hanno sede legale in Provincia di Bolzano. Con accordo tra il Dipartimento per lo sport e la Provincia autonoma di Bolzano sono definite le modalita' di accesso e di gestione congiunta alla suddetta sezione da parte del personale della provincia.

4. Le Regioni e la Provincia autonoma di Trento possono istituire apposite sezioni regionali del registro, definendo le modalita' di accesso e di gestione delle stesse tramite apposito accordo con il Dipartimento dello sport.

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 -

Art. 12 Trasmigrazione

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le societa' e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 -

Art. 13 Gestione del Registro

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Per la gestione del Registro, il Dipartimento per lo sport si avvale della societa' Sport e Salute S.p.a., che vi fa fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio di cui all'**articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145**.

[Torna al sommario](#)

Articolo 14 - Art. 14 Acquisto della personalita' giuridica

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al **decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361**, acquistare la personalita' giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della **legge 11 marzo 1972, n. 118**.

2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6.

3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione e' regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6.

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 -

Art. 15 Certificati

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Al fine di garantire la massima semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle procedure di certificazione delle attività sportive svolte dalle Società e dalle Associazioni sportive dilettantistiche, predispone specifici moduli per l'autocertificazione di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 16 - Art. 16 Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal [decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#) o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate.

2. Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.

3. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate.

4. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), lo integrano in base a quanto disposto al comma 2.

5. I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al [capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#), ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies 609-undecies del codice penale.

6. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni benemerite, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi di cui al comma 1.

[Torna al sommario](#)

Articolo 17 - Art. 17 Abrogazioni

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'**articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136**, convertito con modificazioni, dalla **legge 27 luglio 2004, n. 186**.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)

Articolo 17 bis -

ART. 17-bis (Disposizione finale)

In vigore dal 23/03/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

[Torna al sommario](#)